

IL VOCABOLARIO DELLA SINODALITÀ

Fraintendimenti, equivoci, precisazioni tra ecclesialità dichiarata e vissuta

Il vocabolario della sinodalità conosce diversi termini il cui uso è piuttosto frequente, anzi normale, nel vissuto ecclesiale e in particolare nei discorsi dei presbiteri, ma il cui significato può incorrere in equivoci e fraintendimenti.

Per cercare di fare più chiarezza, prendiamo anzitutto come riferimento una delle istituzioni parrocchiali più comuni e insieme più controverse: il consiglio pastorale parrocchiale (CPP). Ne parleremo facendo riferimento soprattutto alle interessanti indicazioni del Sinodo diocesano 47° (1995), le quali oltre a essere frutto di un ampio confronto precisamente di carattere “sinodale”, possiedono anche valore normativo per la nostra Chiesa locale. Dividiamo i temi in quattro punti: il senso generale del “consigliare” nella Chiesa, il tema della decisione e quindi del discernimento, i requisiti richiesti per un buon funzionamento degli organismi consultivi; faremo infine un accenno agli aspetti tecnici e procedurali.

1. Consigliare, partecipare, collaborare: un volto di Chiesa

«Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo» (Sinodo 47°, Cost. 147 § 1). Questa affermazione netta e perentoria contenuta nella Cost. 147, esplicitamente dedicata al Consiglio pastorale parrocchiale, può forse sorprendere e magari risultare contraddittoria. Per definizione, un consiglio è qualcosa *in sé* facoltativo: chi lo desidera, lo chiede; se uno non ritiene di aver bisogno di consigli, fa da sé. Sappiamo bene, inoltre, quanto siano spesso fastidiosi e imbarazzanti i consigli non richiesti: ci appaiono come una indebita invadenza nella sfera della nostra libertà. Anche da parte di chi il consiglio lo dà, esso può apparire come moralmente dovuto (lo do “in coscienza”), ma in ogni caso sa che chi lo riceve è assolutamente libero di non servirsene.

Il Sinodo invece afferma che il *consigliare* è «necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare». Esso si fonda, sempre secondo la Cost. 147 § 1, sul «diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile» ed è posto in vista del «comune discernimento per il servizio del Vangelo». Come si vede, il tema del “consigliare nella Chiesa” evoca e implica altri termini e azioni di primaria importanza nel vissuto ecclesiale: “partecipazione”, “corresponsabilità”, “discernimento”.

È chiaro dunque che la prospettiva in cui si colloca il testo sinodale non è quella del parroco che, avendo qualche dubbio, preso dall’incertezza, posto di fronte a un bivio di possibilità, interpella alcune persone fidate per avere lumi sul da farsi. Quando si parla di “consigliare nella Chiesa”, non si tratta semplicemente dell’opportunità che il responsabile della comunità, il quale si accorge di non essere in possesso di tutti gli elementi necessari o utili per prendere una decisione, consulti coloro che possono offrirgli un aiuto. Ancora meno, evidentemente, si tratterà di fornire una base più ampia, o una specie di investitura popolare, a scelte già definite autonomamente dal parroco.

Si tratta piuttosto di realizzare un volto di Chiesa, precisamente una Chiesa nella quale tutti i battezzati sono investiti in quanto tali del diritto e della responsabilità di “partecipare” appunto all’azione pastorale della Chiesa stessa, sentendola come propria e non semplicemente delegandola ai presbiteri o ai consacrati in generale.

Il Sinodo milanese sembra accorgersi dei possibili fraintendimenti che il linguaggio del “consigliare” può generare e perciò avverte che il Consiglio pastorale può essere definito «organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale» (Cost. 147 § 2).

Vi è dunque una singolarità del “consigliare nella Chiesa”, che sfugge alla logica comune che abbiamo ricordato in precedenza e che ne contemplerebbe l’assoluta facoltatività. La *consultività* nella Chiesa non è facoltativa allo stesso modo in cui non è facoltativa la corresponsabilità di ogni battezzato nella costruzione dello stesso corpo ecclesiale, in docilità ai suggerimenti dello Spirito. Questa realtà, come avverte ancora il testo sinodale, si comprende nell’ottica di una “ecclesiologia di comunione” (Cost. 147 § 1), la quale supera l’idea che vi possa essere nella Chiesa una componente “attiva” (il sacerdozio o il ministero ordinato), la quale sola sarebbe incaricata di plasmare la compagine ecclesiale a fronte della “passività” o mera “recettività” degli altri credenti.

Il carattere “consultivo” del Consiglio pastorale parrocchiale non potrà dunque essere inteso alla stregua di un’ultima e non vincolante “vidimazione” di decisioni assunte esclusivamente dal parroco: conosciamo bene l’insoddisfazione e il malessere dei fedeli che si accorgono di partecipare al Consiglio pastorale al solo scopo di ratificare ciò che è già stato pensato e deciso dai presbiteri.

Ma l’ovviare a questo malcontento non costituisce una concessione a una generica rivendicazione di democrazia, né il soprassedere sbrigativo a tale situazione può essere giustificato dalla convinzione che il meccanismo dell’uno che decide per tutti è alla fine soddisfacente per tutti coloro che sono sollevati dalla molesta fatica della responsabilità. Il consiglio pastorale parrocchiale dovrebbe diventare – come ricorda ancora il Sinodo 47° – da una parte l’autentica «immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale» (Cost. 147 § 2) e dall’altra lo strumento per l’effettiva attuazione della comunione ecclesiale e «mezzo concreto per la partecipazione dei battezzati, ciascuno con la propria vocazione, alla missione salvifica della Chiesa» (Cost. 134, § 2).

2. Programmare e decidere: il discernimento come sintesi del “presiedere” e del “consigliare”

Dopo aver sgombrato il campo da una interpretazione “debole”, minimalista del “consigliare nella Chiesa”, il secondo passo riguarda il fine, lo scopo del “consigliare”, che non può essere che la decisione.

Se il consigliare fosse finalizzato semplicemente a una raccolta di pareri, tanto per “tastare il polso” della situazione, o per registrare un generico orientamento della comunità, si correrebbe nuovamente il rischio di portare avanti una dinamica ecclesiale riduttiva, impoverita. Il Sinodo del 1995 fornisce diverse indicazioni che “spingono” in là la consultività, non permettendo che la funzione dei membri del consiglio pastorale venga frenata nei limiti di un sondaggio di opinioni.

Il consiglio pastorale viene definito «soggetto di programmazione dell’azione pastorale» (Cost. 142 § 6) e soprattutto «strumento della decisione comune pastorale» (Cost. 147 § 2) e ancora si dice che esso è «realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità» (Cost. 147 § 2). Dunque, il “consigliare” è orientato al programmare, più esplicitamente al *decidere*, al *deliberare*.

La particolarità del consiglio pastorale come soggetto deliberante è che in esso vi sono funzioni diversificate, le quali escludono la sua configurazione come istituzione tipicamente democratica secondo l’accezione civile, funzionante secondo criteri puramente numerici di maggioranza e minoranza, di conteggio dei voti espressi.

Il consiglio pastorale, come in genere i consigli nella Chiesa, vede la presenza di due funzioni fondamentali, quella del “consigliare” e quella del “presiedere”: in modo molto lucido, la Cost. 147 § 2 afferma che nel CPP trovano sintesi «il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli» e poco dopo ri-

badisce che il consiglio è «soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli». Ci troviamo dunque al di fuori di una logica puramente democratica: non tutti i voti sono uguali, anzi per sé siamo anche lontani da una prospettiva di calcolo di voti.

Ulteriori precisazioni del testo sinodale ci orientano meglio nella comprensione della natura del consiglio pastorale come “strumento di decisione”. Per esempio, si dice che la responsabilità ministeriale del parroco, che presiede il consiglio, è quella di «promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni» (Cost. 147 § 2): dunque, non si tratta immediatamente di “scegliere” tra differenti posizioni, di favorire il “prevalere” di una su tutte le altre, bensì di incoraggiare una “sintesi armonica”, che è tutt’altro che un compromesso al ribasso. Nella stessa direzione procede l’indicazione secondo la quale, «nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione» (Cost. 147 § 2).

È evidente l’intenzione dell’assise sinodale di superare una logica di schieramenti, l’uno dei quali sarebbe destinato ad avere la meglio e in un certo senso a “sconfiggere” gli altri. La presenza di “forti divergenze” va interpretata come la manifestazione di una ancora inadeguata, acerba considerazione dell’argomento, che suggerisce di rinviare la definizione della questione, prendendo tempo per produrre una riflessione più approfondita e quindi una “convergenza più ampia”.

In poche parole, sembra di cogliere decisamente nel testo sinodale l’invito a entrare nella logica e nel dinamismo del discernimento comunitario, il cui scopo non è quello di giungere a una determinazione a maggioranza, bensì di istruire sulla ricerca della volontà di Dio e sulla docilità all’azione dello Spirito santo nella situazione concreta, giungendo quindi a scelte tendenzialmente unanimi.

In questo senso, si comprende la severa osservazione della Cost. 147 § 2, la quale ammonisce che «l’eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al consiglio stesso». L’idea non è che il parroco sia vincolato o sottomesso a una logica di maggioranza numerica, bensì che l’emergere di un punto di vista largamente condiviso tra i membri del consiglio suggerisce normalmente di pensare che quel parere sia fondato su un ascolto autentico dell’azione divina. A questa conclusione il parroco si potrà opporre solo se è convinto “in coscienza” che tale ascolto sia stato viziato da dinamiche “carnali” e non guidato da logiche “spirituali”, secondo il linguaggio paolino, e di tale convinzione è bene che egli renda conto ai consiglieri stessi.

È evidente che l’ingresso in questa prospettiva chiede di adottare uno stile meno preoccupato di giungere *comunque* a una decisione e più sollecito invece di giungere a una scelta condivisa, come frutto di una accoglienza sincera della Parola che Dio rivolge al suo popolo e di una coscienza ecclesiale più matura. Ciò richiederà normalmente tempo, *più* tempo, chiederà a tutti, ma in particolare ai presbiteri, di accettare di decidere magari di meno, probabilmente in modo meno rapido, ma decidendo meglio, secondo una logica di fede.

3. I requisiti richiesti: coscienza ecclesiale, formazione, comunicazione, tensione spirituale

Un terzo passaggio mette a fuoco il profilo soggettivo del discorso sul “consigliare nella Chiesa”. Dopo aver cercato di precisare il contenuto dei termini e il senso delle funzioni e dei compiti, sempre seguendo il testo sinodale possiamo individuare alcune indicazioni riguardanti gli atteggiamenti umani e di fede che sono richiesti per il buon funzionamento del consiglio pastorale parrocchiale.

Questi atteggiamenti sono elencati così dalla Cost. 147 § 3: «una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale». In senso generale, in rife-

rimento cioè ai diversi consigli nella Chiesa diocesana, la Cost. 134 § 2 chiede che i loro componenti «siano qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera».

Scorrendo questi testi, in particolare il § 3 della Cost. 147, sembra di poter individuare quattro categorie nelle quali possono essere raggruppati i requisiti richiesti per i consiglieri. Le prime due si collocano propriamente nell'area dell'esperienza di fede: il senso della Chiesa e la tensione spirituale alimentata dalla preghiera e dalla pratica religiosa. In queste due categorie possiamo far rientrare anche l'esigenza di formazione nell'ambito specifico della fede, quindi da una parte la «formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale comune» e dall'altra «la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere» (Cost. 147 § 3).

In sintesi, non si può pensare di “consigliare” nella Chiesa a partire da un semplice buon senso o da un sagace intuito pratico o da un generico interesse per la vita della parrocchia. Occorre una fede viva, coltivata e praticata assiduamente, che non trascura l'aggiornamento dei contenuti della fede, magari attraverso la frequenza a una buona catechesi per gli adulti, e una coscienza ecclesiale matura, che permetta di sedersi al tavolo del consiglio non con l'animo di chi sogna una comunità ideale o di chi è incline solamente alla critica e al giudizio, ma con la disponibilità ad amare la Chiesa che c'è, per dare il proprio contributo a renderla migliore.

Le altre due categorie che racchiudono i requisiti di un buon consigliere pastorale sono più diffusamente umane, tanto da poter caratterizzare il positivo funzionamento di ogni organo consultivo e decisionale in ambito politico, amministrativo o aziendale. Un primo gruppo comprende uno «stile di comunicazione fraterna»: l'ultimo aggettivo forse stonerebbe in ambito economico-societario o nella gestione della cosa pubblica, ma non vi è dubbio che anche in queste aree una buona comunicazione sia essenziale per l'efficacia delle assemblee. Inoltre, possiamo affiancarvi «l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte» e, con riferimento particolare al parroco che presiede, «la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione» (Cost. 147 § 3). Insomma, una buona dotazione di virtù umane relazionali.

Vi è un'ultima categoria, che ci sembra utile isolare, anche se i testi sinodali la citano solo rapidamente e quasi *en passant*: parliamo della “competenza ed esperienza” (cfr. Cost. 134 § 2). Vien da chiedersi se talvolta, o in generale, non si debba rivedere il giudizio, ripetuto da molti presbiteri come un luogo comune, secondo il quale “i laici non sono formati”. Vero, dal punto di vista biblico, teologico, liturgico, spirituale, pastorale non è facile trovare in un laico cristiano una competenza paragonabile a quella dei ministri ordinati o dei consacrati. Ma quali competenze vengono richieste dai presbiteri ai laici? Su quale sapienza vengono interpellati? Varrebbe forse la pena riflettere sul fatto che non si tratta solo di formare i laici, ma di prendere atto che in molti ambiti non secondari per la vita della Chiesa i laici sono *già* formati: per esempio riguardo alla vita familiare, alle problematiche del lavoro, alle dinamiche sociali e della città...

Spesso, i laici non sanno cosa dire degli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio pastorale: sarebbe saggio verificare, da una parte, se vi è stata una adeguata comunicazione e preparazione, se è stato fornito il materiale utile, se insomma la questione è stata sufficientemente istruita; dall'altra parte, se per caso gli argomenti sui quali i consiglieri vengono interpellati non siano normalmente appannaggio della sapienza del clero ed estranei alla competenza reale dei laici, che invece difficilmente viene sollecitata.

4. Il profilo tecnico: strumenti, competenze e procedure

Alla luce di queste ultime considerazioni, e del fatto che, come si è detto, il CPP funziona per certi aspetti come altri organi consultivi e deliberativi della società civile, ci si può chiedere se non sia il caso di importare

(senza vergognarsi!) da quest'ultima le procedure tecniche utili al suo buon funzionamento. La Scrittura, il magistero e la teologia forniscono il senso, naturalmente, ma gli strumenti possono benissimo essere assunti dal mondo della politica o delle imprese.

Facciamo un solo esempio, per concludere, prendendolo da un intervento per certi aspetti singolare di papa Francesco: il discorso alla Curia romana del 22 dicembre 2016, in occasione degli auguri natalizi. In quella occasione, il Papa sviluppò dodici criteri per la riforma della Curia romana, il nono dei quali era esattamente la "sinodalità". La lettura di quelle poche righe può destare sorpresa: un tema così denso di contenuti teologici e spirituali, sul quale del resto Francesco era già intervenuto con ben altri argomenti, in questa occasione veniva trattato secondo un registro squisitamente tecnico e procedurale. La descrizione della "sinodalità" del lavoro della Curia fa riferimento a riunioni periodiche, udienze regolari, incontri sistematici di responsabili e capi ufficio, disciplina di ogni dicastero, convocazione dei congressi, frequenza delle sessioni, coordinamento dei settori di specializzazione...

A suo modo, è un testo singolarmente affascinante: dice che la sinodalità nella Chiesa – e quindi anche il "consigliare" di cui ci siamo occupati e che ne è espressione significativa – è anche questione di competenza, comporta che le cose siano fatte bene, le procedure siano chiare e sciolte, senza inutili complicazioni burocratiche, ma anche senza quella disinvolta approssimazione che spesso non rende un buon servizio al corpo ecclesiale e talvolta è funzionale alla mera conservazione di un potere.